



COMUNE DI CARISOLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2023.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20.00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale che si è tenuto in modalità mista, ai sensi del vigente regolamento comunale delle sedute degli organi collegiali e delle commissioni del Comune di Carisolo in videoconferenza, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 di data 13/06/2022.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo - Sindaco	X		
Beltrami Cesare	X		
Collini Michela	X		
Collini Thomas	X		
Fioroni Rina	X in videoconferenza		
Maestri Monica		X	
Maestri Richard	X		
Povinelli Mauro	X		
Sicheri Fabio	X		
Vanzo Riccardo	X		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti alla videoconferenza, il Signor Maestri ng. Richard, nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che, ai sensi dell'art 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, si allontana dall'aula il Sindaco Povinelli Arturo dichiarandosi interessata all'adozione del presente atto. La presidenza della seduta viene temporaneamente assunta dal Vicesindaco, Maestri Richard

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, così come modificato dal soprarichiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale. Inoltre gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Dato atto che il Comune di Carisolo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti la crescita culturale, sociale ed economica della popolazione.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle sottoelencate attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Richiamata la deliberazione n. 22/2018 del 21.12.2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti e i relativi allegati;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse;

Preso atto che:

- in Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha cadenza triennale con successivo aggiornamento annuale facoltativo.
- ciononostante l'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, all'acquisizione dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carisolo e ritiene opportuno adottare un documento di revisione, benché non obbligatorio.

Considerato che per la revisione, come è noto, si deve tener conto sia del fatto che ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, tenuto conto di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Precisato che nel documento di revisione si è proceduto ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla risoluzione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle, fornendone la motivazione e sollevando per il momento come unica eccezione quella relativa alla partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa Rurale di Trento BCC), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini per la quale viene prevista la dismissione con le modalità che verranno successivamente definiti in sede di presentazione del bilancio 2024

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Dato atto che il Comune di Carisolo detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- GEAS SPA
- TREGAS SRL
- TRENTINO DIGITALE SPA

- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
- TARENTINO RISCOSSIONI SPA
- MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.
- FUNIVIE PINZOLO S.P.A.
- GIUDICARIE GAS
- PRIMIERO ENERGIA S.P.A.
- RENDENA GOLF S.P.A.
- TERME VAL RENDENA S.P.A.
- TARENTINO TRASPORTI

e partecipazioni INDIRETTA nelle seguenti società:

- SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Tarentini;
- FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Tarentini;
- BANCA PER IL TARENTINO ALTO ADIGE SOC. COOP. (già CASSA RURALE DI TARENTO BCC) tramite il Consorzio dei Comuni Tarentini.
- APT TARENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI SCARL tramite Tarentino Trasporti spa
- CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL tramite Tarentino Trasporti spa
- CAR SHARING TARENTINO SOC. COOP tramite Tarentino Trasporti spa
- RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI SPA tramite Tarentino Trasporti spa

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Accertato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Visto che:

- L'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Carisolo è costante nel tempo, come risulta dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" approvato con Decreto del Sindaco n. 1/2015 del 31.03.2015, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02 ottobre 2017.
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2018 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carisolo al 31.12.2018. (art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm).
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 d.d. 30.12.2020 si è provveduto ad approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n.19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2019.

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 d.d. 28.12.2021 si è provveduto ad approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n.19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2020.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 d.d. 29.12.2022 si è provveduto ad approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n.19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2021.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 d.d. 30.12.2023 si è provveduto ad approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n.19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2022.

Visti la L.P. 9.12.2015, n. 18 e, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. Dato atto che non necessita ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando il presente atto impegno di spesa.

Con voti, favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), espressi per alzata di mano da n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accettandole come da elenco in premessa e da allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che, sempre per le motivazioni esposte in premessa e nell'allegato "A" sopra richiamato, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad esclusione della partecipazione indiretta nella Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa Rurale di Trento) detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini come dettagliatamente motivato nell'allegato A alla presente deliberazione.
3. di incaricare il Sindaco e gli uffici degli atti esecutivi del presente provvedimento.
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.

6. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul sito del Comune di Carisolo al seguenti link <https://www.comune.carisolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti>
7. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Maestri ing. Richard
(*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(*firmato digitalmente*)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.
- attestazione pubblicazione.